



**BANDO GENERALE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA  
ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI  
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIAREGGIO – ANNO 2023**

**IL DIRIGENTE**

**Visti:**

- La Legge Regionale Toscana n. 2/2019 e ss.mm.ii;
- Il Regolamento ex art. 7 LRT 2/2019 approvato con deliberazione di LO.D.E lucchese n. 8 del 18/09/2019;
- La Determinazione dirigenziale n. 2182 del 30/10/2023 con la quale è stato approvato lo schema di Bando generale per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché lo schema della domanda di partecipazione ed il modulo per l'opposizione;

**RENDE NOTO**

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando generale e per i successivi 60 (sessanta) giorni sono aperti i termini per la presentazione della domanda per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle condizioni e sulla base dei requisiti in esso stabiliti.

Possono partecipare al presente Bando sia i nuovi aspiranti ad un alloggio ERP sia coloro che hanno partecipato al bando generale 2019 ed integrativo 2020, pena la cancellazione della domanda.

La graduatoria definitiva di cui al presente bando sostituirà integralmente la precedente approvata con Determinazione dirigenziale n. 1347 del 09/08/2021 che sarà archiviata.



**Art. 1**

**Requisiti e condizioni da possedere alla data di apertura del bando  
(Ammissione al concorso)**

Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando sono residenti a Viareggio o svolgono attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Viareggio e sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) Cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia.
- b) Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.
- c) Situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE. Nel caso di soggetti di cui all'articolo 9, comma 3 LRT 2/2019 si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza. Nel caso di soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, lettere a) e b) LRT 2/2019 si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il limite di cui all'allegato A paragrafo 2 lett. c) LRT 2/2019, e ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.



- d) Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Viareggio. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 L.R.T 2/2019.
- e) Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Le disposizioni di cui ai precedenti punti d) ed e) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3, LRT 2/2019;
  - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
  - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.
- f) Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla



medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

- g) Non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;
- h) Non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.
- i) Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle precedenti lettere e) ed f).
- j) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.
- k) Assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'art. 38 comma 3 lettere b), d), e), f) salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.
- l) Assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo



## CITTÀ DI VIAREGGIO

quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al presente art. 1, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune può accedere direttamente alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito relativo all'assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo



precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

*I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a) e b) del presente art. 1, che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente e che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione.*

### **Art. 2**

#### **Nucleo familiare**

Il nucleo familiare è quello composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo con essi conviventi;
- le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

*Ove ricorra **un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari**, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data*



di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- le coppie coniugate;
- le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della **formazione di un nuovo nucleo familiare** possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- i componenti di coppie di futura formazione;
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

**Per il coniuge non legalmente separato**, anche se non residente, devono essere comunque dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, è necessario presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta omologazione della sentenza. I dati anagrafici e reddituali di entrambi i genitori devono essere dichiarati anche nel caso di figli riconosciuti da soggetti non residenti anagraficamente nello stesso indirizzo, nel caso in cui non sia stato accertato, in sede giurisdizionale o tramite altro documento equipollente che attesti la reale situazione del nucleo familiare ovvero l'abbandono da parte del genitore.

### Art. 3

#### Condizioni per l'attribuzione dei punteggi

##### **A) Condizioni sociali, economiche e familiari:**

a-1. Reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **punti 2;**



*a-1-bis.* Reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (per l'anno 2023 di euro 7.438,60) per persona: **punti 1;**

*a-2.* nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il 65° anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti *a-4* o *a-4-bis*: **punti 1;**

*a-3.* nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;** con uno o più figli minori a carico: **punti 2.**

*Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.*

*a-4.* nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1;**
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2;**
- che non abbia compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**

*a-4-bis.* nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3;**





## CITTÀ DI VIAREGGIO

*Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4-bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.*

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1;**

*Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.*

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2;**
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **punti 3;**
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis: **punti 4;**

*Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.*

*Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4-bis.*

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1;**



**B) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:**

*b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3;***

*Ai fini di cui al presente punto b-1. l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.*

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

*b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;***

*b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **punti 3;***

*b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato, non a uso transitorio, il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: **punti 3;** in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **punti 4;***

*Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.*



b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 LRT 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2**;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **punti 2**. *Le due condizioni non sono cumulabili.*

### **C) Condizioni di storicità di presenza:**

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa, stabile o prevalente di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Viareggio: da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 1**

da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2**

da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3**

da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3,5**

da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 4**;

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

*Il punteggio massimo attribuibile al punto c-2. non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.*



c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

- non inferiore ad anni 5: **punti 1**;
- non inferiore ad anni 10: **punti 2**.

*I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.*

#### **Art. 4**

#### **Autocertificazione e documentazione**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.

A pena di esclusione la domanda di partecipazione redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 dovrà essere formulata esclusivamente nel modello predisposto dal Comune di Viareggio completa di tutti i dati, e dovrà essere debitamente sottoscritta e corredata dei seguenti documenti da produrre a seconda delle dichiarazioni rese:

- copia documento di identità in corso di validità del richiedente a pena di esclusione;
- copia di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità rilasciati da autorità competente secondo le normative vigenti in materia recante la data dell'ultimo aggiornamento;
- attestazione ISEE **completa di DSU** in corso di validità;
- copia libretto di circolazione di autoveicoli di proprietà di ciascun componente il nucleo familiare;
- certificazione relativa all'invalidità rilasciata dalla competente ASL;
- sentenza di separazione coniugale omologata dal Tribunale;



- provvedimento di allontanamento di un genitore o relazione del servizio sociale che attesti la scissione del nucleo familiare;
- certificazione della competente ASL che attesti la permanenza effettiva e continuativa da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione o aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta incompatibilità con la destinazione ad abitazione;
- certificazione dell'autorità competente che attesti la presenza di barriere architettoniche in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;
- certificazione della competente ASL/ricevuta della richiesta presentata alla ASL comprovante la presenza di sovraffollamento;
- contratto di locazione regolarmente registrato e ricevute di pagamento del canone di locazione;
- provvedimento esecutivo di sfratto intimato per finita locazione o per morosità incolpevole ex art 14 comma 3 LRT 2/2019 o provvedimento di espropriazione forzata;
- documentazione INPS attestante il periodo di contribuzione GESCAL o altro documento equipollente;
- ogni altro documento ritenuto valido per l'attribuzione del punteggio.

Per i cittadini non italiani, richiedenti o facente parte il nucleo familiare del richiedente, il Comune potrà effettuare controlli circa la proprietà di beni immobili o redditi percepiti all'estero.

### Art. 5

#### **Modulistica, termini e modalità di presentazione**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso **devono essere compilate unicamente sul modulo in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico** –



## CITTÀ DI VIAREGGIO

nonché **scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Viareggio** <http://www.comune.viareggio.lu.it> nella pagina dell'Ufficio Casa.

La domanda, in bollo da euro 16,00 sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata e protocollata entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando ovvero entro e non oltre il **29/12/2023** con le seguenti modalità:

- **A mano** all'ufficio protocollo del Comune di Viareggio nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
- **Spedita per posta a mezzo raccomandata A/R** (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo: Ufficio Casa – Comune di Viareggio Piazza Nieri e Paolini 1 CAP 55049 Viareggio (LU). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla Amministrazione stessa, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- **Inviata per PEC all'indirizzo [comune.viareggio@postacert.toscana.it](mailto:comune.viareggio@postacert.toscana.it) esclusivamente da casella di posta elettronica certificata** (non saranno ritenute valide le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice).

**Le domande spedite o consegnate al protocollo dell'ente oltre il termine non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al presente bando, e verranno pertanto archiviate.**

**Le domande prive del documento di riconoscimento (in corso di validità) del richiedente e/o prive della firma saranno escluse.**



L'Ufficio Casa è a disposizione per informazioni ai seguenti numeri 0584/966808 - 0584/966846 - 0584/966847 - 0584/966877 - 0584/966738 oppure tramite SKYPE cercando l'account "Ufficio Casa Comune di Viareggio".

### **Art. 6**

#### **Formazione e validità della graduatoria**

Il Responsabile del procedimento procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità e sulla base dell'autocertificazione e della documentazione prodotta dall'interessato, attribuisce i punteggi come previsti nel presente bando indetto ai sensi della LRT 2/2019. Conclusa l'istruttoria il Dirigente approva la graduatoria provvisoria che sarà affissa all'Albo Pretorio online per 30 giorni consecutivi.

Nei 30 giorni di pubblicazione all'Albo, gli interessati possono presentare opposizione al Dirigente/Responsabile che, nella valutazione dei ricorsi, dovrà avvalersi del parere consultivo e non vincolante della Commissione costituita ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione LO.D.E lucchese n. 8 del 18/09/2019.

A conclusione dell'esame dei ricorsi, il Dirigente approva la graduatoria definitiva previo sorteggio informatico a parità di punteggio con i seguenti criteri:

ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) LRT 2/2019; in caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita (del richiedente), dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

La graduatoria definitiva conseguente l'emanazione del bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.



Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiornamento della graduatoria con cadenza annuale o biennale con le stesse modalità previste nel presente bando. L'aggiornamento potrà essere effettuato con un avviso di "riapertura dei termini".

In questo caso potranno partecipare sia i nuovi aspiranti all'alloggio ERP, che i richiedenti già collocati nella graduatoria generale, che potranno accedere per aggiornare le proprie condizioni.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi ERP, di nuova costruzione o di risulta.

La graduatoria conseguente la pubblicazione del bando, generale o integrativo, sostituisce integralmente quella precedente.

La graduatoria generale definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio online (accessibile dal sito internet istituzionale del Comune di Viareggio), che costituirà mezzo idoneo di conoscenza e sarà altresì consultabile presso l'Ufficio URP del Comune di Viareggio, e dal sito internet del Comune di Viareggio all'indirizzo <http://www.comune.viareggio.lu.it>

La pubblicazione delle graduatorie **sostituisce la comunicazione di avvio di procedimento** ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990, pertanto non saranno inviate comunicazioni personali ai concorrenti.

La graduatoria sarà pubblicata nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

### Art.7

#### Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P. R. n.445/2000 l'amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni degli interessati. In attuazione alla vigente normativa, le verifiche dei documenti e dichiarazioni possono essere svolte, anche mediante consultazione diretta di strumenti informatici o telematici in dotazione. Ferme restando le sanzioni previste al codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto





falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenibile o ottenuto. In tal caso il Comune agirà per il recupero del beneficio indebitamente percepito, gravato dagli interessi legali. In particolare il Comune potrà effettuare idonei controlli anche richiedendo documenti per quanto riguarda immobili e redditi percepiti all'estero.

### **Art. 8**

#### **Informativa in materia di protezione dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Viareggio.

L'interessato ha il diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati al capo 3 del Regolamento U.E.

### **Art. 9**

#### **Norma Finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge Regionale Toscana n.2/2019 e ss.mm.ii. e al Regolamento approvato con deliberazione L.O. D. E. Lucchese n. 8 del 18/09/2019.

Il Dirigente  
**Fabrizio Petrucci**